



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FUSIONE TRA I COMUNI DI
CASSANO SPINOLA E GAVAZZANA**

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consigliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino		X
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	MASSONE Alessia	X	
9	FIRPO Gian Carlo	X	
10	FRISONE Mattia	X	
	Totali	9	1

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta ed illustrazione del Sindaco

Premesso che

- la valorizzazione del peso amministrativo dei comuni, realizzata con la riforma del titolo V della Costituzione, con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha comportato, ad oggi, da un lato, l'ampliamento delle attribuzioni e funzioni delegate agli enti locali, e dall'altro, l'emergere di problemi di natura organizzativa ed economica in capo agli enti medesimi, soprattutto per i piccoli Comuni, per l'inadeguatezza della struttura organizzativa, con sempre maggiore impossibilità a reperire competenze e risorse finanziarie adeguate, in un momento di grave crisi economico-finanziaria;

- in tale contesto, il legislatore, ha colto l'opportunità di rafforzare le esperienze di collaborazione intercomunale, esercitando un forte impulso per favorire la gestione associata di funzioni e servizi comunali, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché con la finalità di una progressiva razionalizzazione della spesa, attraverso anche incentivi economici:

- difatti, le manovre finanziarie, a partire dal DL n. 78/2010, orientano le scelte degli enti locali, di piccola dimensione demografica, verso forme di associazionismo intercomunale obbligatorie delle funzioni, nelle forme della convenzione, dell'unione e dell'aggregazione dei comuni tramite fusione.

- il comma 1, lett. A) dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante, con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito il co. 28, dell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, interviene sull'assetto dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali, anticipando per decreto quanto in materia è in parte sostanzialmente previsto nel disegno di legge AS n. 2259 sulla "Carta delle Autonomie locali", attualmente all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica fornendo l'elenco delle funzioni fondamentali da associare obbligatoriamente:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal succitato art. 14, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di

banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica._

Ritenuta l'azione riformatrice delle autonomie locali territoriali, soprattutto dei Comuni, incentrata sulla volontà di Governo e Parlamento di agire nel senso della riduzione del numero dei cc.dd. Comuni polvere, ossia dei Piccoli Comuni che allo stato delle cose non sono più in grado di mantenere lo status quo, cioè la loro esistenza basata sulla solitaria azione di governo del territorio di riferimento e sull'erogazione di servizi senza la produzione di economie di scala e quindi costosi;. Anche in questo campo l'orizzonte di riferimento è quello europeo, poiché in Europa le forme d'intercomunalità sono da qualche tempo presenti,

Atteso che alla luce delle suesposte considerazioni, stante la forte difficoltà del momento, sia sotto il profilo istituzionale che per l'aggravarsi continuo della situazione finanziaria dei piccoli enti, sempre più fragili e meno adeguati a dare risposte alle sfide di ogni giorno, il ricorso ad una delle forme di cooperazione previste dal nostro ordinamento assume, quindi, un'importanza centrale per gli enti locali di piccole dimensioni, e ancor più per il Comune di Gavazzana, con una densità demografica di n. 177 abitanti. Naturalmente i vantaggi sono strettamente connessi alla volontà politica di cambiamento e quindi alle forme organizzative che vengono prescelte oltre che all'entità delle risorse, soprattutto umane coinvolte, dalle loro capacità e motivazione,

Richiamato il comma 31-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i i Comuni interessati assicurano l'adempimento delle disposizioni disciplinati il processo di associazionismo obbligatorio:

- al 1.01.2013, con riguardo a tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- al 30.09.2014 con riguardo a ulteriori tre funzioni,
- al 31.12.2014 tutte le restanti 5 funzioni ulteriormente prorogato al **31.12.2015**

Richiamate,altresì:

la legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" con cui sono stati individuati gli ambiti ottimali, per aree omogenee ed i relativi limiti demografici minimi, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte costituendo le basi per la realizzazione di un processo di riordino degli enti locali, comprendente, tra l'altro, il superamento delle Comunità montane::

- la legge regionale 14/3/2014, n. 3: "Legge sulla montagna" che tratta in parte il tema dell'associazionismo, prevedendo disposizioni integrative per le unioni montane di comuni oltre che la possibilità di concedere deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 6 della L.R. 11/2012, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti;

Considerati i risultati non positivi conseguiti dalla prima fase di avvio del processo associativo, mediante convenzione, tra i Comuni contigui di Cassano Spinola, capo convenzione, Gavazzana, Sardigliano e Villalvernia, "collinari", con una popolazione complessiva di 3470 abitanti, riferiti ai dati ISTAT del 31.12.2010, risoltosi con lo scioglimento anticipato, unanimemente concordato e deliberato da n. 3 Comuni (Cassano Spinola, Gavazzana e Villalvernia, in conformità al disposto dell'art. 8 della convenzione che richiede l'approvazione dei 2/3); della convenzione quadro sottoscritta in data 19.12.2012, il cui obiettivo era la gestione associata di tutte le funzioni e servizi di spettanza dei comuni, in modo progressivo e graduale, anche mediante ricorso a forme più ampie e diverse di cooperazione (unione), per le particolari criticità di ordine organizzativo-strutturale, per il contesto normativo, incerto e confuso; ma in particolar modo per la riscontrata prevalenza di mancanza di presupposti politici, intesi come concreta e ferma volontà di cambiamento, prevalendo lo spirito di conservazione delle preesistenti strutture;

Atteso che:

- sulla base dei detti presupposti e della consapevolezza che nulla più è come prima e che pertanto i piccoli comuni non sono più in grado di far fronte alla molteplicità ed eterogeneità delle funzioni da esercitare; al mutamento delle attese da parte della società locale nei riguardi del miglioramento della qualità dei risultati, dell'efficienza ed economicità della pubblica amministrazione locale, gli Amministratori dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, nel corso di vari incontri, per valutare ed elaborare una possibile proposta di aggregazione, hanno maturato, per il forte senso di responsabilità, la convinzione che si debba guardare al futuro con una visione di coesione e collaborazione piena, che dia vita a forme di gestione più strutturate, in grado di dare risposte adeguate ai bisogni dell'ente e della collettività;
- da un attento esame, l'ipotesi della FUSIONE, è risultata la migliore opportunità per: colmare il *deficit* di personale, di competenze tecniche e capacità amministrativa, oltre che finanziario, stante la possibilità di accedere a forme di contribuzione straordinaria, sia a livello statale che regionale e di conseguire risparmi derivanti dall'eliminazione della frammentazione nella prestazione dei servizi; ottimizzando la gestione amministrativa e miglioramento i livelli dei servizi ai cittadini;
- in data 25.07.2015, i Sindaci dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, hanno siglato il progetto di fusione, espressione degli accordi conclusi nell'intento di tutelare in maniera idonea le posizioni di entrambi gli Enti coinvolti, da sottoporre, all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;

Dato atto che la competenza di istituire nuovi Comuni è riconosciuta, dal legislatore statale, alla Regione;

Visto l'articolo 133, secondo comma della Costituzione e l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), i quali dispongono che per l'istituzione nel territorio della Regione di nuovi comuni siano sentite le popolazioni interessate;

Visto l'art. 11. (Fusione di comuni) della Legge della Regione Piemonte n. 11 del 28.09.2012 e s.m.i che dispone (Disposizioni organiche in materia di enti locali):

- 1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).*
- 2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.*
- 3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale .*
- 4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero.*
- 5. Gli incentivi finanziari sono erogati, per almeno un quinquennio, nella misura della media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai singoli comuni fusi, incrementata del cinquanta per cento.”.*

Vista la L.R. 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali) in particolare l'articolo 3 il quale disciplina l'istituzione di nuovi comuni mediante fusioni di comuni già esistenti e prevedono, per tale procedura, preliminarmente, l'indizione di un referendum consultivo

approvato con deliberazione del Consiglio regionale, al fine di sentire le popolazioni interessate;

Visto il progetto di fusione, allegato "A" della presente deliberazione, suggellato dai Sindaci dei Comuni di Gavazzana e Cassano Spinola, elaborato congiuntamente dalle Amministrazioni interessate, nel quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei comuni e in particolare:

- ☐ denominazione ufficiale del nuovo comune;
- ☐ sede legale (capoluogo) del nuovo comune;
- ☐ successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre comuni;

Ritenuto il progetto di fusione in esame, delle Amministrazioni di Cassano Spinola e Gavazzana, che possa rappresentare una idonea risposta alle crescenti difficoltà delle ridotte strutture comunali, in particolare del Comune di Gavazzana, sempre meno idonea a fronteggiare la molteplicità dei compiti istituzionali, come premesso mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie allo svolgimento delle funzioni e servizi e conseguente miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia degli stessi, con possibilità di economie di scala;

Attesa l'opportunità, alla luce di quanto sopra, di richiedere alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Gavazzana e Cassano Spinola, come previsto dalla disciplina regionale sulle fusioni sopra richiamata;

Acquisiti i pareri favorevoli, sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come riportati nel precedente verbale di deliberazione della seduta aperta del Consiglio comunale depositato, in data odierna, depositato agli atti;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di richiedere, per le motivazioni in premessa, alla Giunta regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Gavazzana e Cassano Spinola,
3. Di esprimere parere favorevole all'ipotesi di fusione dei Comuni di Gavazzana e Cassano Spinola e alla denominazione del nuovo Comune denominato "Cassano Spinola" con sede a Cassano Spinola in Piazza XXVI Aprile n. 11;
4. Di approvare il relativo progetto di fusione siglato in data 25.07.2015, dai Sindaci dei Comuni interessati, allegato "A" della presente deliberazione;

5. Di autorizzare il Sindaco a presentare alla Giunta regionale la domanda di fusione con i relativi allegati, nonché a compiere tutti gli atti derivanti dal presente provvedimento;
6. Di dare atto che, la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate;
7. Di chiedere alla Giunta Regionale della Regione, l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale la presente proposta di disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-giuridico;
8. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03 agosto 2015 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03 agosto 2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa
